

REGOLAMENTO DEL CONVITTO

Premessa

Il Convitto dell'educandato "Setti Carraro dalla Chiesa" è solo femminile ed è un'istituzione preposta alla promozione educativa, culturale, ricreativa e al perseguimento del benessere psicofisico delle ragazze che accoglie. Per favorire il conseguimento di queste finalità, sono necessarie regole che garantiscano i diritti e i doveri delle convittrici e delle loro famiglie. Tali norme devono essere consapevolmente accettate per consentire il sereno svolgimento della vita comunitaria all'interno del Convitto.

I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Possono frequentare, in qualità di convittrici, l'Educandato Statale "Emanuela Setti Carraro dalla Chiesa" le alunne frequentanti le scuole interne all'istituto e una quota di alunne frequentanti istituti secondari di secondo grado esterni il cui numero varia di anno in anno secondo la disponibilità dei posti letto.

Art. 2 Il Convitto è aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, per l'intero anno scolastico, tranne periodi di chiusura programmati sulla base del calendario scolastico dell'istituto, pubblicato sul sito, in occasione del S. Natale, della Pasqua e delle vacanze estive. Nel mese di giugno, le convittrici non impegnate negli Esami di Stato, lasceranno il convitto subito dopo il termine delle regolari attività didattiche delle singole scuole compresi gli istituti esterni. Per ogni ulteriore periodo di permanenza, comunque non oltre il termine degli Esami di Stato, verrà richiesta una quota ad integrazione della retta, definita dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 Gli orari e i giorni di uscita vengono concordati con la Direzione all'inizio dell'anno scolastico. Eventuali variazioni devono essere richieste tassativamente via mail. Si ricorda alle famiglie che non si accettano mail pervenute all'ultimo momento. Sono consentite solo le visite dei genitori o delle persone da essi autorizzate per iscritto. Si invita a comunicare in anticipo eventuali visite, per non ostacolare possibili attività o uscite programmate. L'uscita e/o il rientro in Convitto dell'alunna durante il periodo di chiusura della portineria (dalle 22.00 alle 7.00) può essere autorizzato solo dopo una richiesta motivata della famiglia.

Art. 4 Le convittrici che frequentano l'Accademia di ballo della Scala o altra scuola di ballo o una scuola esterna all'educandato lo fanno in modo autonomo, senza nessun accompagnamento da parte del personale educativo. Il Convitto declina ogni responsabilità per tutto quanto possa accadere al di fuori dell'istituto. Il costo del trasporto è a carico delle famiglie.

II – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 5 Nel contratto di iscrizione al Convitto i genitori delle alunne (o chi ne fa le veci) si impegnano al pagamento della retta annuale a ad osservare, insieme alle loro figlie, tutte le norme che disciplinano la vita convittuale e i rapporti tra la famiglia e il Convitto.

Art. 6 L'ammontare della retta viene stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione. La retta dà diritto al vitto, all'alloggio, al servizio interno di lavanderia e stileria della biancheria personale delle alunne, ad un presidio di primo soccorso infermieristico e all'utilizzo di spazi interni al Convitto.

III – FUNZIONAMENTO DEL CONVITTO

Art. 7 All'inizio di ogni anno scolastico, la Direzione assegna le stanze alle convittrici tenendo in considerazione, per quanto possibile, la classe frequentata, l'età e i rapporti personali tra le alunne. Ogni atto di qualunque genere che provochi rotture, guasti, deturpazioni o menomazioni di patrimonio mobile o immobile comporta un addebito individuale. L'addebito può essere collettivo, nel caso non sia possibile risalire all'individuazione della/delle responsabili e determina un provvedimento disciplinare se nell'atto si riscontri volontarietà.

Art. 8 Si consiglia di non portare in Convitto oggetti di valore o ingenti somme di denaro. E' sempre possibile chiudere con dei lucchetti propri gli armadi nelle singole stanze. La Direzione non risponde degli oggetti personali delle convittrici né di ammanchi di denaro, pur cercando di prevenire eventuali furti con ogni strumento in suo possesso.

Art. 9 Il Rettore o le Educatrici possono ispezionare in qualsiasi momento le camere e gli oggetti personali delle convittrici e per casi gravi e motivati, il Rettore può autorizzare l'apertura dei lucchetti utilizzati dalle convittrici.

Art. 10 Le convittrici del triennio superiore possono avere la chiave della loro stanza previo deposito di una cauzione che sarà restituita alla riconsegna della chiave a fine anno scolastico.

Art. 11 L'accesso di estranei in Convitto è attentamente valutato e autorizzato dal Rettore e/o dal personale educativo presente in servizio.

MENSA E VITTO

Art. 12

- Colazione dalle 7 alle 8
- Pranzo secondo i tre turni di mensa (ore 12,10 per la primaria, ore 13,10 per la secondaria di 1° grado, ore 14 per i licei)
- Cena alle 20

sono consumati esclusivamente in refettorio, dove tutti le alunne devono recarsi, ad eccezione dei casi di malattia e di ingressi posticipati in classe che vanno oltre l'orario di apertura del refettorio (solo per la colazione), puntualmente e con un abbigliamento consono, secondo le regole della buona educazione. Le alunne frequentanti la scuola di ballo della Scala accedono, per il pranzo, alla mensa interna all'Accademia della Scala con buoni pasto a carico della famiglia, la cena si svolgerà in Convitto. All'inizio di ogni anno scolastico le convittrici frequentanti scuole esterne devono presentare un permesso permanente con specificato l'ora di rientro serale così da programmare eventuali cene posticipate sempre in refettorio.

Art. 13 Il menù è formulato dalla commissione mensa e tiene conto dei desideri delle alunne nonché del loro fabbisogno nutrizionale; può essere variato per particolari esigenze, motivi di culto o condizioni di salute, previa prescrizione medica o informativa della sala medica.

PERMESSI, ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI

Art. 14 Nelle ore libere dallo studio, dalle attività scolastiche e dagli impegni istituzionali dell'istituto, è consentito alle convittrici di usufruire di permessi d'uscita, a condizione che sia stata depositata ad inizio d'anno un'autorizzazione specifica con validità annuale da parte degli stessi genitori (LIBERATORIA PER LE USCITE) siglata dal rettore o da persona dallo stesso delegata, dove si solleva la Direzione e il personale educativo da qualunque responsabilità (uscite ordinarie). Qualora la famiglia volesse richiedere un permesso straordinario infrasettimanale, al di fuori degli orari previsti dalla liberatoria, deve inoltrare una mail all'indirizzo convitto@setticarraro.gov.it con un congruo anticipo rispetto alla richiesta, specificando data, orario di uscita e di rientro e motivazione. In caso contrario la richiesta non verrà accolta. La richiesta di permessi per il fine settimana, invece, deve pervenire entro e non oltre le ore 17 del venerdì.

Gli eventuali pernottamenti al di fuori del Convitto devono essere richiesti con le medesime modalità.

Il Rettore o un suo delegato comunicano alla famiglia la temporanea sospensione dei permessi di uscita per motivi disciplinari e durante tale periodo di sospensione la famiglia non può chiedere permessi di uscita, se non per motivi straordinari documentati.

Il rientro da casa deve avvenire per tutte le convittrici entro le 22 (orario di chiusura della portineria).

LA CONVITTRICE DEVE SEMPRE AVVISARE L'EDUCATRICE IN SERVIZIO DELLE USCITE E DEI RIENTRI DAL CONVITTO CHE VERRANNO REGistrate SULL'APPOSITO REGISTRO COME PURE FARA' IL CUSTODE IN PORTINERIA.

Le convittrici non possono uscire dal Convitto senza autorizzazione. Nel caso di un'eventuale uscita senza permesso, scatterà un provvedimento disciplinare secondo i criteri previsti nel paragrafo di riferimento.

DURANTE L'ASSENZA DAL CONVITTO, RELATIVA A PERMESSI CONCESSI, O DURANTE IL RIENTRO IN FAMIGLIA E IN CONVITTO, LA DIREZIONE NON E' RESPONSABILE PER DANNI O INFORTUNI IN CUI LA CONVITTRICE POSSA ESSERE COINVOLTA O CHE POSSA PROVOCARE A SE' O AGLI ALTRI, AI SENSI DEGLI ARTT. 2047 E 2048 DEL C.C.

Art. 15 La convittrice presente in Convitto non può assentarsi dalle lezioni, se non per grave e giustificato motivo, che sarà valutato ed esplicitamente autorizzato dall'educatrice in servizio e dall'infermiera in caso di indisposizione.

Art. 16 Le assenze dalle lezioni saranno giustificate dalla famiglia sul registro elettronico per quanto riguarda le ore curricolari. Le assenze dagli studi verranno giustificate dall'educatrice in servizio sempre sul registro elettronico. L'educatrice referente di classe è autorizzata a firmare tutte le altre giustificazioni con delega della famiglia compilata ad inizio anno scolastico.

IGIENE E SERVIZIO SANITARIO

Art. 17 Le famiglie sono tenute, ad inizio anno scolastico, a compilare scrupolosamente e a far firmare dal proprio medico curante la modulistica sanitaria fornita dal Convitto, che attesti lo stato di salute della propria figlia e a consegnare al più presto un certificato redatto dal medico di famiglia dove vengano scritti nominalmente i farmaci che devono essere somministrati in caso di patologie comuni. Alle famiglie residenti fuori regione si chiede di iscrivere temporaneamente presso la A.S.L. territoriale la propria figlia per poter usufruire del medico di famiglia vicino al Convitto. A tale proposito si richiede una delega scritta dal genitore come autorizzazione alla scelta del medico temporaneo, nel caso il genitore non possa farlo personalmente, con la fotocopia del documento di identità del delegante.

Art. 18 E' severamente vietato fumare negli spazi interni ed esterni al Convitto. In caso di violazione della norma, la Direzione provvede a comminare l'apposita sanzione pecuniaria, così come prescritto dalla normativa vigente oltre che ad una sanzione disciplinare.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Art. 19 E' di primaria importanza la collaborazione tra la Direzione e la famiglia. Le famiglie delle convittrici sono invitate a collaborare per responsabilizzare le ragazze e aiutare il personale educativo nell'opera di formazione delle stesse. Le educatrici, qualora ne ravvisino la necessità, contattano informalmente i genitori interessati, soprattutto in relazione a particolari situazioni educative delle alunne, o chiede che vengano inviate per iscritto comunicazioni ufficiali alle famiglie. I genitori possono essere convocati dal Rettore o dalle Educatrici ogni qualvolta sia necessario, così come possono chiedere un appuntamento per un incontro con il Rettore o con le Educatrici.

DIVIETI

Art. 20 La vita convittuale si fonda sul senso di responsabilità, di dignità personale e di solidarietà e, di conseguenza, i rapporti interpersonali all'interno dell'istituto, non possono che ispirarsi ai valori della lealtà, della fiducia, della stima e del rispetto reciproco. A tale proposito, le convittrici sono tenute a rispettare le seguenti disposizioni:

- **DIVIETO ASSOLUTO DI ASSUNZIONE E DETENZIONE DI BEVANDE ALCOOLICHE O SOSTANZE STUPEFACENTI.** La Direzione effettuerà controlli periodici nelle camere e negli armadi delle convittrici, alla presenza delle stesse e delle educatrici di settore.
- **DIVIETO ASSOLUTO DI PRATICARE IL GIOCO D'AZZARDO, SCOMMESSE E QUALUNQUE TIPO DI ATTIVITA' CHE PREVEDA SCAMBIO DI DENARO.**
- **DIVIETO DI ACCESSO AL PIANO E ALLE CAMERE DELLE CONVITTRICI:** non è consentito ai genitori o ai familiari accedere liberamente al Convitto salvo il giorno dell'accoglienza e del rientro definitivo in famiglia. Durante l'anno può essere concesso per particolari esigenze l'ingresso ai genitori, ma in orario consono e previa autorizzazione dell'educatrice in servizio.
- **GUARDAROBA:** le convittrici, con il permesso dell'educatrice, possono eccezionalmente recarsi in guardaroba, durante gli orari consentiti, per particolari necessità. Ad inizio anno scolastico, le famiglie avranno cura di segnare con il numero di matricola assegnato, tutta la biancheria che intendono far lavare in lavanderia. Giornalmente la biancheria sporca dovrà essere depositata nell'apposita sacca per il lavaggio posta nei corridoi, settimanalmente verrà cambiata la biancheria da letto e da bagno. Per evitare spiacevoli inconvenienti, si consiglia vivamente di effettuare altrove il lavaggio di capi particolarmente delicati.
- **PULIZIA PERSONALE E ABBIGLIAMENTO:** le convittrici sono tenute a curare la propria igiene personale e a indossare sempre un abbigliamento adeguato, pulito e consono all'istituzione educativa. **NON E' CONSENTITO SPOSTARSI ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO IN CIABATTE O INFRADITO E /O CON CALZONCINI CORTI.**
- **PULIZIA E ORDINE DELLA CAMERA :** per la pulizia delle camere sono preposte persone addette a tale funzione e, affinché possano espletare il proprio lavoro, è richiesto alle convittrici di mantenere il massimo ordine nel disporre i propri indumenti e gli effetti personali. Davanti a camere particolarmente disordinate, il personale potrà rifiutarsi di eseguire il proprio lavoro, e segnalerà all'educatrice in servizio il nome della convittrice e la motivazione del rifiuto.
- **RESPONSABILITA' PER DANNI:** la convittrice che procura danni volontariamente, o per grave negligenza, ai beni altrui o dell'istituto, è tenuta a risarcire il danno integralmente e sarà oggetto di una sanzione disciplinare in relazione alla volontarietà e all'entità del danno provocato.
- **MEDICINALI:** e' fatto ASSOLUTO DIVIETO DI TENERE CON SE' O IN CAMERA FARMACI DI QUALSIASI TIPO, che vanno consegnati in sala medica con la relativa prescrizione per la somministrazione. Eventuali patologie, allergie ed intolleranze alimentari devono essere comunicate e documentate con certificato medico alla sala medica. **POSSONO ESSERE TENUTI CON SE' SOLO I FARMACI COSIDDETTI SALVAVITA** sempre con relativa prescrizione e le convittrici sono pregate di avvisare l'educatrice in servizio tutte le volte che ne fanno uso.
- **USO DI PC, CELLULARE, SMARTPHONE E TABLET:** si rimanda ai regolamenti delle singole scuole. Se ne raccomanda un uso corretto, discreto e moderato che, in ogni caso, **NON POTRA' ESSERE UTILIZZATO DURANTE LE ORE DI STUDIO E DURANTE I PASTI.** Dopo le 23, tutto deve essere spento per permettere un sonno tranquillo e ristoratore.
- **DIVIETO ASSOLUTO DI USCIRE DALL'ISTITUTO SENZA PERMESSO :** considerati i profili di responsabilità connessi al regime convittuale che investono direttamente la Direzione su delega consapevole della famiglia, le convittrici non devono uscire per alcun motivo, senza permesso dall'istituto.
- **RISPETTARE LE NORME DI SICUREZZA** previste dalla legge e dall'istituto, compreso il **DIVIETO DI USARE FORNELLI, PIASTRE ELETTRICHE E TERMOVENTILATORI PERSONALI** nelle camere. L'uso non autorizzato di tali apparecchi ne comporterà il sequestro.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 21 La non osservanza di quanto scritto in precedenza costituisce motivo di provvedimento disciplinare, secondo i criteri della gradualità e proporzionalità e, per quanto possibile, ispirato al principio educativo della riparazione del danno, in base al seguente schema:

- 1 . Richiamo verbale
- 2 . Richiamo scritto , di cui viene data comunicazione al rettore, alla referente del Convitto e alle famiglie
- 3 . Provvedimento disciplinare a riparazione e compensazione della violazione, fino alla sospensione del permesso di uscita, o a risarcimento materiale del danno
- 4 . Sospensione temporanea dal Convitto
- 5 . Espulsione definitiva dal Convitto

I provvedimenti di cui ai punti 1, 2, 3 saranno decisi dal personale educativo in servizio, quelli di cui ai punti 4, 5 saranno comunicati con provvedimento del rettore, in seguito alla valutazione dei singoli casi effettuata dall'apposita commissione disciplinare.

La commissione disciplinare è composta da:

- Rettore
- Referente del Convitto
- Educatrice eletta dal collegio del personale educativo
- Alunna convittrice eletta dall'assemblea delle convittrici

Comporteranno l'allontanamento definitivo dal Convitto le violazioni più gravi, quali:

- Detenzione ed uso di sostanze psicotrope e alcoliche
- Gravi episodi di bullismo
- Gravi aggressioni fisiche e/o verbali
- Furto e atti vandalici

L'ENTRATA IN CONVITTO DELL'ALLIEVA IMPLICA CONOSCENZA E ACCETTAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

Il presente regolamento ha validità permanente, salvo gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari per evidenti ragioni di funzionalità

LETTO, APPROVATO IN DATA

IL GENITORE (O CHI NE FA LE VECI)

.....

LA CONVITTRICE

.....